

SESSIONE DEL 1874-75 — DISCUSSIONI — TORNATA DEL 17 APRILE 1875

ammessa in prima istanza; tuttavia, dopo molte conferenze, molte formalità e molte spiegazioni date dall'egregio cavaliere Laden, procuratore del nostro Consolato, finalmente l'appello nello scorso febbraio è stato interposto coll'assistenza giudiziaria. Quindi io ne trassi la conseguenza che non vi era un divieto assoluto nè nella legge francese 30 gennaio 1851, nè nella convenzione 26 aprile 1870, e che non era esatto quanto si sosteneva prima, che cioè, non essendo la mia concittadina stata ammessa all'assistenza giudiziaria in primo grado di giurisdizione, non si poteva ammetterla in appello. Però, dal momento che la convenzione sta per scadere, io ho creduto opportuno di pregare l'onorevole ministro degli affari esteri di domandare spiegazioni su questo proposito e di togliere ogni dubbio, perchè in qualunque grado di giurisdizione si possa dagli Italiani ottenere in Francia l'ammissione gratuita al patrocinio, come i Francesi in eguale condizione la otterrebbero da noi.

Quindi, concludendo, esaminata la legge francese, che è, come dissi, del 30 gennaio 1851, ed è, poco su, poco giù, uguale alla nostra del 6 dicembre 1865, e visto che può essere causa di dubbi e di interpretazioni, io pregherei l'onorevole ministro di dirmi:

1° Se intenda di denunciare la convenzione 26 aprile 1870, naturalmente nel modo che si usa fra nazioni amiche, non come atto ostile, e solo per avere motivo di rivederla in meglio coll'intento di sostituire alla medesima un'altra convenzione che meglio risponda allo scopo, e rendendo possibile in qualunque grado di giurisdizione l'ammissione alla assistenza giudiziaria gratuita, realizzi un sistema di perfetta reciprocità tra le parti contraenti, avuto riguardo allo stato della loro rispettiva legislazione.

2° Se intenda l'onorevole ministro stipulare ben anche somigliante convenzione con le altre nazioni civilizzate, ottenendo dalle medesime, come già fu consentito dalla Francia e da altri Stati, l'abolizione della cauzione *judicatum solvi*, avuto specialmente riguardo che nel nostro Codice di procedura civile trovasi, come dissi, con liberale progresso già abolita ogni cauzione nell'interesse degli stranieri, indipendentemente da qualunque loro ammissione al beneficio del patrocinio gratuito, perchè, come già si è pronunziata la giurisprudenza francese sull'articolo 166 di quel Codice di procedura civile, la legge sull'assistenza giudiziaria tutta fiscale e favorevole particolarmente ai poveri non dispone in alcun modo dei diritti e delle obbligazioni delle parti che sono in causa e che non godono del medesimo favore.

Domando infine se intenda di ottenere che sia

tolto ogni dubbio che a prima vista era apparso quando mi sono rivolto ai nostri agenti diplomatici di Francia, onde fare sì che, trattandosi di una domanda giusta e di una povera donna, fosse ammessa al gratuito patrocinio in appello, senza alcuna difficoltà, e malgrado non fosse ammessa in prima istanza.

Credo che l'onorevole ministro non potrà dirmi *a priori* che cosa intenda di fare; però credo che, come ha fatto presso altri Governi, con note ministeriali potrà ottenere che vengano all'uopo tolti tutti quei dubbi che a primo tratto sono apparsi nella convenzione colla Francia, che in fatto non avevano ragione di essere, dappoichè in Italia chiunque può per la prima volta presentarsi alle Commissioni istituite presso le Corti, e provando la sua povertà e la probabilità dell'esito favorevole nella causa od affare, è certo di ottenere l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio. Ripeto che io sono convinto che non vi siano difficoltà assolute nella convenzione con la Francia nè nella legge 30 gennaio 1851, perchè, se vi fossero state, non avrebbero ammessa in appello la mia concittadina all'assistenza giudiziaria; non è, a mio avviso, questione che di spiegazioni, onde, verificandosi un altro caso simile, cioè a dire di un italiano che sia costretto adire ai tribunali francesi per contestazioni in materia civile, non possa trovarsi in condizioni di essere alla buona grazia dei suoi avversari, e non avvenga che essi possano, come suol dirsi, dettar la legge all'italiano, che per mancanza di mezzi fosse nell'impossibilità di continuare la lite.

Io non intendo di proporre alcuna risoluzione; solo ho fatto questa interrogazione nell'interesse degli Italiani che si trovano all'estero, ed anche per incoraggiare l'onorevole ministro a procacciare di ottenere dagli altri Governi stranieri ciò che ha già ottenuto dalla Francia, dal Belgio, dal Baden e dal Wurtemberg o con somiglianti convenzioni, o con ordinanze ministeriali, che è tutt'uno, e che raggiungono il medesimo scopo.

MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI. Ringrazio l'onorevole deputato Ercole di quanto ha detto sulla cura che ha avuto il Governo di tutelare gli interessi dei nostri connazionali all'estero nell'argomento su cui ha chiamato l'attenzione della Camera.

Io sono lieto anche che egli, che siede sui banchi della Opposizione, abbia avuto occasione, in un caso, del quale fu testimone, di riconoscere lo zelo e la buona volontà dei nostri agenti all'estero.

Il fatto che servi di base all'interrogazione rivolta dall'onorevole Ercole, è questo, che un italiano in Francia non può chiedere, nello stadio di appello di una causa, il patrocinio gratuito, se non